

LAZIO

L.R. 30/12/2021, n. 20

Legge di stabilità regionale 2022.

Pubblicata nel B.U. Lazio 31 dicembre 2021, n. 124.

In vigore dal 1 gennaio 2022

Art. 11

Modifiche alle leggi regionali 20 giugno 2002, n. 15 "Testo unico in materia di sport" e 2 luglio 2020, n. 5 "Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo" e successive modifiche.

1. Alla *L.R. 15/2002* sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'*articolo 39-bis* è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze sportive territoriali, il Presidente della Regione, ai sensi dell'*articolo 41, comma 9, dello Statuto*, conferisce annualmente, senza oneri a carico del bilancio regionale, un riconoscimento agli atleti, ivi compresi gli atleti con disabilità, che svolgono attività agonistica nel territorio regionale e che abbiano conseguito risultati di eccellenza, nelle manifestazioni ed iniziative sportive regionali, nazionali e internazionali, contribuendo a diffondere una cultura sportiva improntata a principi di lealtà e correttezza. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di assegnazione dei riconoscimenti.";

b) dopo l'*articolo 39-bis* è inserito il seguente:

"Art. 39-ter

(Associazioni sportive centenarie del Lazio)

1. La Regione promuove i valori storico-culturali e sportivi delle associazioni sportive operanti nel territorio regionale, non aventi finalità di lucro, costituite ed in attività da almeno cento anni.

2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito il Registro delle associazioni sportive centenarie del Lazio, di seguito denominato Registro. Il Registro è costituito e aggiornato annualmente dalla struttura regionale competente in materia di sport ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. Con regolamento di attuazione e integrazione ai sensi dell'*articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto* sono definiti le modalità di funzionamento del Registro, le modalità di presentazione delle domande di iscrizione da parte delle associazioni centenarie del Lazio, nonché eventuali requisiti integrativi rispetto a quelli individuati al comma 1.

4. L'iscrizione nel Registro costituisce criterio preferenziale nella concessione dei contributi previsti dalla presente legge per le associazioni sportive."

2. All'*articolo 15 della L.R. 5/2020* sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni di cui all'*articolo 10*, relative alla approvazione del documento programmatico triennale, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2023, con riferimento alla programmazione triennale 2023-2025.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Qualora, decorsi novanta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione finanziario annuale, non sia ancora stato approvato il documento programmatico triennale di cui all'*articolo 10*, la Giunta regionale può comunque approvare il piano annuale di cui all'*articolo 11*, al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dall'*articolo 8* che necessitano di essere attuati tempestivamente."